



# COMUNE DI COLONNELLA

*PROVINCIA DI TERAMO*

**ORIGINALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 104 Del 30.12.2015</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2016/2018, VERIFICA PERSONALE IN SOVRANNUMERO, CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI COLONNELLA</b>
--------------------------------------	--

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore 14.00 si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	LEANDRO POLLASTRELLI	Sindaco	<b>X</b>	
2	PONTUTI MIRELLA	Vicesindaco	<b>X</b>	
3	PEPERINI ARMANDO	Assessore		<b>X</b>
4	MORETTI CLAUDIO	Assessore	<b>X</b>	
5	VAGNONI NAZZARENO	Assessore		<b>X</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), del D.lgs n.267/2000, il Segretario Comunale **Dott. Luca DI EUGENIO**.

Il Sindaco, **Geom Leandro POLLASTRELLI** constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni legislative:

-: L'art. 39, c. 1 L. 27/12/1997, n. 449 che così dispone: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999";*

-L'art. 6, c. 4 del D.Lgs. 165/2001 : *" Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall 'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico — finanziaria pluriennale ";*

-L'art. 6, c. 4-bis. D.Lgs. 165/2001: *" Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei responsabili di settore che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti ";*

**CITATO** l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

**RICHIAMATO** altresì il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Colonnella.

**DATO ATTO** che con delibera della Giunta Comunale n. 113 del 29/12/2014, immediatamente eseguibile, è stato provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2011, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero e che qui si intende riconfermata, non essendo variato l'assetto del personale in essere.

**CHIARITO** che con delibera della Giunta Comunale n. 113 del 29/12/2014 , esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'attuale dotazione organica del Comune di Colonnella.

**SOSTENUTO**, che il Comune di Colonnella non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegati alla delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 18/05/2015 avente per oggetto "Rendiconto di gestione 2014. Approvazione".

**ATTESO**, che l'attivazione delle assunzioni previste per l'anno 2016 sono subordinate alla verifica del rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità per l'anno 2015, nonché alla verifica dei limiti della sostenibilità e nel rispetto delle disposizioni legislative nel tempo in materia di tetto di spesa del personale e vincoli assunzionali, in carenza dei quali, qualsiasi assunzione attivata è risolta immediatamente ipso-iure.

**VISTO** L'art. 41 del D.L. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

**MENZIONATA** la sentenza n 272 del 22.12.2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità amministrativa dell' art 41, 2 comma del Decreto Legislativo n. 66/2014, che stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento per l' Amministrazione non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento.

**DATO ATTO** che:

- l'indicatore dei pagamenti dell'anno 2015 del Comune di Colonnella elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 al momento non evidenzia per il Comune di Colonnella tempi di pagamento superiori a 60 giorni rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 09/10/2002, n. 231;
- nel corso del 2016 prima di procedere ad assunzioni di personale sarà certificato dagli organi competenti il suddetto indice di tempestività;

**RICHIAMATO** il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare:

- il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal D.L. 90/2014 *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, a seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni apicali in organici;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

*557-bis . Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti*

*capo all'Ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei*

*fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ".(anni 2011/2013)*

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che ,a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell 'anno precedente (...). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall 'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall 'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle, assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile "*

**DATO ATTO** che la stessa Sezione, con deliberazione n. 27/2014, ha esaminato dettagliatamente la problematica dei "resti assunzionali" ed è giunta alle seguenti conclusioni:

*- "La disposizione "a decorrere dall 'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile " sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così pure la dicitura riferita alle risorse "destinate " alle assunzioni. Ciò risulta funzionale anche perché, di solito , gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri: - Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell 'anno precedente"*

**CONSIDERATO** che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999, nel limite delle quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

**RICHIAMATO**, altresì, il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010: " *A decorrere dall 'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (...), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa , nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell 'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell 'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell 'Unione Europea; nell 'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all 'articolo 36 del Decreto Legislativo 23/11/2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all 'articolo 70, comma 1, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell 'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell 'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenute per le stesse finalità nell 'anno 2009 (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell 'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.*

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 90/2014, le limitazioni previste dal succitato comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**DATO ATTO** che la disposizione in esame continua a disporre che "resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

**TENUTO CONTO** che la programmazione triennale/annuale del fabbisogno del personale occorrente al funzionamento delle attività del Comune di Colonnella, oltre ai posti a tempo indeterminato, deve comprendere anche le altre forme di lavoro flessibili eventualmente necessarie (sostitutive e/o integrative), quali:

- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;

**CONSIDERATO** che:

- le varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti non hanno dato un'interpretazione univoca alla suddetta disposizione, in particolare la sezione regionale di controllo per la Campania con deliberazione n. 232 del 6 novembre 2014, precisa che le limitazioni previste in tema di lavoro flessibile all'art. 9 comma 28 "non escludono la permanenza dell'obbligo di legge di contenere la spesa complessiva ... nei limiti di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009", talché, nell'eventualità del ricorso a forme di lavoro flessibile, gli enti sono tenuti a garantire l'osservanza della disposizione vincolistica che impedisce di oltrepassare l'ammontare della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le medesima finalità. Parere identico ha espresso la sezione per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 174 del 9 ottobre 2014. Tutt'altro avviso ha espresso la sezione regionale di controllo della Lombardia, che con la deliberazione n. 264 del 17 ottobre 2014 approda a conclusioni opposte, affermando che gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale non soggiacciono agli ulteriori limiti posti dall'art. 9, comma 28.
- la Sez. Regionale di controllo della Lombardia (PAR 327/2014) ha chiesto il deferimento dell'interpretazione della suddetta disposizione alla Sezione delle Autonomie;

**DATO ATTO**, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di adozione programmatico per il triennio 2016-2018, nonché per il piano annuale di assunzioni dell'anno 2016 di questa Amministrazione Comunale:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2015, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, come da allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
che questa Amministrazione Comunale ha pienamente assolto, per l'anno 2014, gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 12/03/1999, n. 68;

**DATO ATTO** che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114:

- ha abrogato le disposizioni normative che consentivano il trattenimento in servizio dei dipendenti che avessero raggiunto i requisiti per il pensionamento, facendo salvi i trattamenti in servizio in essere fino al 31/10/2014 o a loro naturale scadenza se anteriore;

- ha dato la facoltà agli enti di azionare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento.

**EVIDENZIATO**, che la programmazione triennale/ annuale del fabbisogno del personale occorrente al funzionamento dell' attività del Comune di Colonnella, oltre ai posti a tempo indeterminato, deve comprendere anche le altre forme di lavoro flessibili eventualmente necessarie ( sostitutive e/o integrative), quali:

-i fabbisogni del personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato ed all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;

- la spesa per l'applicazione dell'articolo 15, del CCNL 01/04/1999 (attivazione di nuovi servizi).

**PRESO ATTO** che la spesa per le forme di lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 è quella già inserita nella programmazione 2014, pari a € 45.255,00 utilizzabili.

**SOSTENUTO** che, in attesa di specifica pronuncia da parte della Sezione Autonomie, si ritiene opportuno assumere un comportamento prudentiale in merito alla spesa delle assunzioni flessibili contenendo la previsione di nuove assunzioni da sostenere nell'anno 2016 nei limiti della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa annuale al personale a qualsiasi titolo sostenuta.

**VISTI** ancora, ai fini delle modalità operative sul reclutamento di personale, gli artt. 30 "*passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*", 34 "*Gestione del personale in disponibilità*", 34-bis "*disposizioni in materia di mobilità del personale*", 35 "*Reclutamento del Personale*", 36 "*Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*", del D.Lgs. 30/03/2011, n. 165.

**RITENUTO** quindi formulare il "Programma triennale delle assunzioni 2016-2018" ed il "Piano occupazionale 2016".

**RICORDATO** infine, che l'Amministrazione Comunale di Colonnella, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, della citata normativa, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli del Comune ed eventualmente e successivamente , all'immissione in ruolo del personale in disponibilità di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 34 bis, della già richiamata norma.



**RICHIAMATO**, infine , l'articolo 19, comma8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "*A decorrere dall 'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui ali 'articolo 2 del testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui ali 'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate "*.

**ACQUISITA** in proposito la positiva certificazione da parte del Revisore dei Conti, resa in data 30/12/2015 allegato;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali "* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs: 18/08/2000, n. 267 , dal Responsabile del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

## **D E L I B E R A**

- 1) **DI APPROVARE** la premessa parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.
- 2) **DI APPROVARE** il "Programma triennale delle assunzioni 2016-2018" ed il "Piano occupazionale 2016" ,
- 3) **DI CONFERMARE** la Dotazione organica del Comune di Colonnella, come da ultimo modificata con deliberazione di Giunta Comunale n.l 13 del 29/12/2014, esecutivan ai sensi di legge.
- 4) **DI PRECISARE** che la presente programmazione potrà essere ulteriormente modificata a seguito di intervenuta normativa di rango superiore, o per esigenze organizzative al momento non evidenziabili.
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente deliberato avviene nel rispetto dell'art. 1, commi da 557 a 557-quater della Legge 27/12/2006, n. 296, dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, della L. n. 133/2008, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", del D.Lgs: 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", del D.L. 90/2014, della L. 12/03/1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Colonnella.
- 6) **DI DARE ATTO** che il finanziamento dei costi occorrenti per i posti individuati nella presente programmazione sarà previsto negli appositi capitoli di spesa dello schema del Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 e che eventuali assunzioni antecedenti l'approvazione del bilancio saranno fatte nel rispetto dei dodicesimi dell'anno 2015.

- 7) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato alla proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018.
- 8) **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Ufficio personale di adottare gli atti conseguenti al presente deliberato ,previa verifica delle reali possibilità di spesa sostenibili e nel rispetto delle norme in vigore all'atto della assunzione, compresa l'adozione del Piano di Azioni positive.
- 9) **DI PRECISARE** che il Comune di Colonnella, con deliberazione della Giunta Comunale n.1 13 del 29/12/2014 dichiarata immediatamente eseguibile, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o in soprannumero, condizione che con il presente atto si riconferma, e che non presenta situazione di deficitarietà strutturale.
- 10)**DI TRASMETTERE**, ai termini del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto del personale delle regioni ed autonomie locali, il presente provvedimento alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali.
- 11 ) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dal Revisori dei Conti .Dott.ssa Laura Scutti, prot n. 11011 del 30.12.2015.
- 12) **DI DICHIARARE** la presente delibera, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva, ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000.,

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000



FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rag Teresa Nicolina Di Buò

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000



FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rag Teresa Nicolina Di Buò



# COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

La sottoscritta Scutti Laura, revisore contabile unico del Comune di Colonnella, nominato per il triennio 2015/2018;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

**\*Art. 19 – Assunzioni di personale.**

...omissis...

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.;

Visto l'art. 3, comma 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che introduce il comma 557-quater all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, 558, 561 e 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 27/CONTR/11 in data 12 maggio 2011;

## HA ACCERTATO

- che la proposta di deliberazione della giunta comunale concernente modifica alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018, oggetto di precedente delibera di giunta, è improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, e che la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione rientra nei limiti previsti dall'art. 1 comma 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI COLONNELLA			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	V	II	
Prot.n.	11011	Del	30/12/2015



29/12/2015

L'ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA

*Laura Scutti*



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: [ragioneria@comune.colonnella.te.it](mailto:ragioneria@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
GEOM LEANDRO POLLASTRELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. LUCA DI EUGENIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella

dal 28/04/2016 al 13/05/2016 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

La presente delibera contestualmente all'affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000, con nota prot. n. 3458 del 28/04/2016



IL RESPONSABILE DELL' AREA  
Dott. LUCA DI EUGENIO

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.lgs n. 267./2000

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell' art. 134, comma 3°, del D.lgs n. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott LUCA DI EUGENIO